

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 80

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 37/1993